

N. 04101/2013 REG.PROV.CAU.

N. 06802/2013 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6802 del 2013, proposto da:

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *pro tempore*, Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli - Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, Ufficio Scolastico Regionale per il Molise, Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, in persona dei rispettivi dirigenti generali *pro tempore*, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

contro

[omissis] ;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III BIS n. 8086/2013, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di [omissis];

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2013 il Cons. Claudio Boccia e uditi per le parti l'avvocato dello Stato Federico Di Matteo e l'avvocato Sergio Galleano;

Rilevato, pur nella sommarietà propria della deliberazione cautelare, che la materia di cui è causa

richiede l'approfondimento proprio del giudizio di merito;

rilevato che in relazione all'ordinato svolgimento dell'anno scolastico sussistono sufficienti elementi a favore dell'invocato *periculum in mora*;

ritenuto che i particolari profili giuridici della causa consentono la compensazione fra le parti delle spese della presente fase di giudizio;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 6802/2013) e, per l'effetto, sospende l'esecutività della sentenza impugnata.

Fissa all'udienza pubblica del 18 marzo 2014 la trattazione del merito della causa.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Stefano Baccarini, Presidente

Maurizio Meschino, Consigliere

Roberta Vigotti, Consigliere

Bernhard Lageder, Consigliere

Claudio Boccia, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/10/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)